

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA FUNZIONE “PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI  
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI”**

\*\*\*\*

Il giorno diciannove del mese di dicembre anno 2022 nella sede della Comunità Montana Valli del Verbano,

**TRA**

La Comunità Montana Valli del Verbano, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Castoldi Simone Eligio, domiciliato per la sua carica in Luino, Via Collodi, 4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione Assembleare n. 45 del 19 dicembre 2022;

**E**

Il Comune di AGRA, in forza della delibera consigliere n. 23 del 16/12/2022;  
Il Comune di AZZIO, in forza della delibera consigliere n. 36 del 19/12/2022;  
Il Comune di BRENTA, in forza della delibera consigliere n. 39 del 15/12/2022;  
Il Comune di BREZZO DI BEDERO, in forza della delibera consigliere n. 31 del 15/12/2022;  
Il Comune di BRINZIO, in forza della delibera consigliere n. 27 del 19/12/2022;  
Il Comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA, in forza della delibera consigliere n. 46 del 17/12/2022;  
Il Comune di CASALZUIGNO, in forza della delibera consigliere n. 43 del 16/12/2022;  
Il Comune di CASSANO VALCUVIA, in forza della delibera consigliere n. 36 del 09/12/2022;  
Il Comune di CASTELLO CABIAGLIO, in forza della delibera consigliere n. 32 del 29/11/2022;  
Il Comune di CASTELVECCANA, in forza della delibera consigliere n.8 del 27/02/2023;  
Il Comune di CITTIGLIO, in forza della delibera consigliere n. 37 del 14/12/2022;  
Il Comune di COCQUIO TREVISAGO, in forza della delibera consigliere n. 34 del 15/12/2022;  
Il Comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO, in forza della delibera consigliere n. 23 del 16/12/2022;  
Il Comune di CUVEGLIO, in forza della delibera consigliere n. 48 del 13/12/2022;  
Il Comune di CUVIO, in forza della delibera consigliere n. 35 del 29/11/2022;  
Il Comune di DUMENZA, in forza della delibera consigliere n. 23 del 16/12/2022;  
Il Comune di DUNO, in forza della delibera consigliere n. 29 del 16/12/2022;  
Il Comune di FERRERA DI VARESE, in forza della delibera consigliere n. 29 del 01/12/2022;  
Il Comune di GEMONIO, in forza della delibera consigliere n. 42 del 30/11/2022;  
Il Comune di GERMIGNAGA, in forza della delibera consigliere n. 25 del 14/12/2022;  
Il Comune di GRANTOLA, in forza della delibera consigliere n. 21 del 20/12/2022;  
Il Comune di LAVENO MOMBELLO, in forza della delibera consigliere n. 43 del 21/12/2022;  
Il Comune di LEGGIUNO, in forza della delibera consigliere n. 55 del 28/12/2022;  
Il Comune di LUINO, in forza della delibera consigliere n. 11 del 07/02/2022;  
Il Comune di MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA, in forza della delibera consigliere n. 33 del 19/12/2022;  
Il Comune di MASCIAGO PRIMO, in forza della delibera consigliere n. 38 del 13/12/2022;

Il Comune di MESENZANA, in forza della delibera consigliere n. 46 del 19/12/2022;

Il Comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA, in forza della delibera consigliere n. 26 del 13/12/2022;

Il Comune di ORINO, in forza della delibera consigliere n. 35 del 19/12/2022;

Il Comune di PORTO VALTRAVAGLIA, in forza della delibera consigliere n. 10 del 30/03/2023;

Il Comune di RANCIO VALCUVIA, in forza della delibera consigliere n. 40 del 20/12/2022;

Il Comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE, in forza della delibera consigliere n. 23 del 16/12/2022;

### **PREMESSO CHE:**

- dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia;
- in riferimento alla Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 - Disposizioni regionali in materia di protezione civile (BURL n. 52, suppl. del 31 dicembre 2021) al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, i Sindaci, autorità territoriali di Protezione Civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
  - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di Protezione Civile;
  - b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di Protezione Civile, esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
  - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione;
  - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di Protezione Civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
  - e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile.
- ai sensi della L.R.16/2004, art.2, i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa; oltre alle attività indicate dall'articolo 12, comma 2, del Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n.56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui l'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
  - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)
  - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  - c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione

dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Codice della Protezione Civile, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

- la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri DPC/RIA/69899 del 12/10/2012 definisce le "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici;

**RICHIAMATA** la normativa introdotta dal D.L. n.78/2010, come ultimamente modificata dal D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7.8.2012, in base alla quale i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti (3.000 per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa stessa;

#### **DATO ATTO CHE:**

- come disposto dalla L.R. n. 22 del 28/12/2011, la soglia minima per le gestioni associate obbligatorie è fissata in 3.000 abitanti o nel quadruplo del comune più piccolo;
- tra le funzioni obbligatorie la normativa individua la Pianificazione di interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- i Comuni possono delegare alla Comunità Montana l'esercizio delle proprie funzioni mediante lo strumento della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dell'art.9 della L.R. n. 19/2008;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2.La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato dall'art.19 della L.n. 135/2012, ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione di Pianificazione di interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

### **Art.2 (Finalità)**

1.La gestione associata delle funzioni riguardanti l'attività di pianificazione di protezione civile è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione dei servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
- d) gestire il coordinamento dei primi soccorsi sul territorio di competenza dei Comuni che ne fanno richiesta di concerto con i sistemi sovracomunali con competenza specifica nelle attività emergenziali di Protezione Civile.

2.La gestione associata costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento dei servizi e della loro distribuzione ottimale sul territorio, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

### **Art. 3 (Ente capofila)**

1.L'Ente capofila, individuato dai Comuni nella Comunità Montana Valli del Verbano, è il responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

2.La Comunità Montana, svolge le attività suddette utilizzando le necessarie risorse di personale, tecniche, logistiche e finanziarie, coordinandone le attività attraverso la costituzione di un Ufficio Comune.

### **Art. 4**

#### **(Attività oggetto della gestione associata)**

- 1 Le attività oggetto della gestione associata sono quelle previste dall'art 7 della LR 27/2021
- 2 L'ambito territoriale per lo svolgimento delle attività previste al comma 1 è individuato nell'intero territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione
- 3 Le attività di protezione civile oggetto della presente convenzione attengono alla Pianificazione, Gestione delle attività e Gestione delle emergenze

#### **PIANIFICAZIONE**

La Comunità Montana svolge, attraverso l'Ufficio Comune, il coordinamento e la gestione delle attività di Pianificazione di Protezione Civile, in particolare

- a) l'attuazione delle attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;
- b) la redazione, aggiornamento, approvazione, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile;
- c) l'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;

- d) l'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;
- e) la gestione dei rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Prefettura, Provincia, Comuni, Consorzi, Gruppi/Associazioni di Volontari, Vigili del Fuoco, ecc.);

#### GESTIONE ATTIVITA'

La Comunità Montana svolge, attraverso l'Ufficio Comune, il coordinamento e la gestione delle attività ordinarie di Protezione Civile, in particolare

- a) L'organizzazione della propria struttura atta a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;
- b) la gestione amministrativa ed organizzativa della "sala operativa" unica, ivi comprese le comunicazioni radio nonché i sistemi informatici e gli applicativi gestionali di sala operativa geolocalizzando mezzi e risorse;
- c) attività di supporto amministrativo all'acquisto di specifiche attrezzature, servizi e materiali e per l'espletamento di pratiche relative al volontariato di protezione civile quali a titolo esemplificativo, aggiornamento del DB del Volontariato, gestione richieste DPR, etc...;
- d) il coordinamento delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, (Gruppi Intercomunali e comunali di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate) di concerto con l'Autorità Locale di PC a seconda delle necessità;
- e) il coordinamento delle attività di formazione, addestramento, monitoraggio del territorio ed esercitazione;
- f) l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile, proponendo l'adeguamento degli stessi;
- g) La redazione del Piano annuale delle attività, delle spese e delle entrate da sottoporre ai Comuni convenzionati;
- h) l'informazione e il coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile attraverso l'effettuazione di esercitazioni e la divulgazione della cultura di Protezione Civile;
- i) il supporto all'accesso ai finanziamenti statali e regionali per gli interventi straordinari del progetto/intervento da finanziare.

#### GESTIONE EMERGENZA

La Comunità Montana assicura, attraverso l'Ufficio Comune, il coordinamento e la gestione delle attività di emergenza di Protezione Civile di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 27/2021, in particolare

- a) la pronta reperibilità di un proprio operatore per il supporto al Sindaco nella gestione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale;
- b) l'apertura continuativa della sala operativa durante le fasi di emergenza anche attraverso l'impiego di personale volontario specificatamente addestrato, individuato tra i Gruppi di Protezione Civile dei Comuni aderenti;
- c) l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione a supporto del Sindaco attraverso l'impiego di risorse proprie e del volontariato di Protezione Civile dei Comuni aderenti;
- e) l'organizzazione dell'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza e post-emergenza (supporto tecnico all'attività di censimento dei danni sul territorio e compilazione delle schede RASDA);

## **Art. 5**

### **(Attività che restano nella competenza dei Comuni aderenti)**

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Sindaco è autorità territoriale di Protezione Civile, al verificarsi di situazioni di emergenza nel territorio comunale, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
2. Ogni Amministrazione approva ed attua il piano di protezione civile comunale.
3. Il Comune aderente:
  - nomina un referente politico ed un referente tecnico per la gestione dei rapporti con l'Ente capofila;
  - si rapporta con l'Ufficio Comune per assicurare l'efficacia del coordinamento nelle fasi emergenziali, di post-emergenza e in tempo di pace.

## **Art. 6**

### **(Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio comune)**

1. È costituito l'Ufficio Comune per l'esercizio associato della funzione oggetto della presente convenzione che ha sede presso l'Ente capofila.
2. All'Ufficio comune è preposto un responsabile (dirigente/incaricato di posizione organizzativa) al quale competono le funzioni indicate nell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. L'ufficio Comune funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nella Comunità Montana fino alla definizione di ulteriore e/o diversa regolamentazione.
4. All'Ente capofila è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell'Ufficio e per la nomina del suo responsabile.
5. Per l'esercizio delle attività previste dalla presente convenzione, l'Ufficio comune può utilizzare anche il personale degli enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale d'appartenenza; ai dipendenti interessati si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.
6. Nelle competenze dell'Ufficio Comune rientrano tutti i procedimenti, le attività e gli interventi inerenti allo svolgimento delle attività elencate nell'art.4,

## **Art. 7**

### **Decorrenza e durata della convenzione - Recesso – Scioglimento**

1. La presente convenzione ha validità triennale dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti.
2. Ciascun comune aderente potrà recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità Montana tre mesi prima del termine di ogni esercizio finanziario a mezzo raccomandata PEC
3. L'Ente, in caso di recesso, rimane obbligato per gli impegni finanziari relativi all'anno di competenza.
4. La presente convenzione potrà essere sciolta, in qualunque momento, su richiesta della metà più uno degli Enti convenzionati mediante atto deliberativo dei rispettivi Organi di indirizzo politico che dovranno riportare la medesima data di scioglimento.
5. Gli atti deliberativi predetti dovranno essere notificati alla Comunità Montana ed a tutti gli Enti aderenti almeno tre mesi prima dalla data di scadenza.

## **Art. 8**

### **Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità Montana e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore o un membro del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata presso la sede dell'Ente capofila, è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
  - nominare il Presidente;
  - svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo, attraverso il piano pluriennale delle attività;
  - esaminare le questioni di interesse comune e valutare la rispondenza dell'azione dell'Ufficio Comune ai programmi delle rispettive amministrazioni;
  - valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
  - proporre ulteriori attività da svolgere in forma associata rispetto a quelle individuate al precedente art.4;
  - verificare l'andamento della gestione associata, in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
  - approvare il rendiconto annuale delle attività;
  - proporre gli schemi di pianificazione omogenea per il territorio relativi allo svolgimento della gestione associata, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.
4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
5. Possono essere invitati, ferma restando la presenza del Sindaco o suo delegato, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1, ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari degli Enti convenzionati, nonché i Responsabili dei Servizi, i Coordinatori dei Gruppi di Volontariato Protezione Civile e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
6. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Presidente dell'Ente capofila.
7. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Responsabile dell'Ufficio Comune, o suo delegato, e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
8. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni.

## **Art. 9**

### **(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari)**

1. I Comuni trasferiscono all'Ente capofila le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività

dell'Ufficio Comune.

2. I Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti trasferiscono all'Ente capofila una quota annua di €. 1,00 ad abitante.

3. Il totale degli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio Comune, decurtato della quota trasferita dai comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, viene ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti con le seguenti modalità:

- 25 % in base alla superficie territoriale;

- 50 % in base al numero della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente il riparto;

- 25 % in base al fattore di rischio estrapolato dall'analisi dei rischi del Piano di Emergenza comunale e del Programma Regionale Integrato di mitigazione dei rischi (PRIM).

4. Gli oneri per l'eventuale acquisizione di beni strumentali e quelli di investimento – hardware, software, connettività, comunicazioni - sono posti all'attenzione dei Comuni convenzionati, la quale decide circa i criteri di riparto tra gli Enti aderenti.

5. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.

6. Rimangono a carico delle singole Amministrazioni comunali le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione di Volontariato comunale/intercomunale di protezione civile, incluso il trasferimento alla stessa di eventuali risorse finanziarie o strumentali.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Responsabile dell'Ufficio Comune comunica ai Comuni convenzionati, la previsione del Piano finanziario per il primo esercizio in modo che la Conferenza possa assumere le proprie determinazioni.

8. Ogni Comune aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di spettanza all'Ente capofila in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

9. Annualmente, il responsabile dell'Ufficio Comune redige un apposito prospetto preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e un dettagliato rendiconto delle spese entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 10**

### **(Modifiche)**

1. Le modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibera dell'Ente Capofila e dei Comuni aderenti.

2. Il recesso o l'adesione di altri Comuni non comportano la modifica della presente convenzione.

## **Art. 11 (Piattaforme**

### **Telematiche)**

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i Comuni rendono accessibili e fruibili alla Comunità Montana le banche dati di cui sono titolari, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali oggetto della presente convenzione.

Le modalità di accesso potranno essere telematiche, anche attraverso l'applicazione MapRisk

L'accesso alle piattaforme è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati.

## **Art. 12**

### **(Trattamento Dati)**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, alla stessa si applica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il GDPR (Regolamento UE 2016/679), secondo le indicazioni fornite dal DPO di ogni ente convenzionato.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto

delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. La Comunità montana è responsabile del trattamento dei dati del servizio e si vincola, per quanto di sua competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio dettagliato **nell'allegato A)** come parte integrate e sostanziale alla presente Convenzione

### **Art.13 (Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

### **Art. 14**

### **(Esenzioni per bollo e registrazione)**

1. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione, si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

All: Allegato A)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Comune di AGRA

Comune di AZZIO



Comune di BRENTA



Comune di BREZZO DI BEDERO



Comune di BRINZIO

Comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA



Comune di CASALZUIGNO



Comune di CASSANO VALCUVIA



Comune di CASTELLO CABIAGLIO

Comune di CASTELVECCANA



Comune di CITTIGLIO

Comune di COCQUIO TREVISAGO



Comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO

Comune di CUVEGLIO



Comune di CUVIO



Comune di DUMENZA

Comune di DUNO

Comune di FERRERA DI VARESE



Comune di GEMONIO



Comune di GERMIGNAGA



Comune di GRANTOLA



Comune di LAVENO MOMBELLO

Comune di LEGGIUNO



Comune di LUINO



Comune di MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA



Comune di MASCIAGO PRIMO



Comune di MESENZANA



Comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

Comune di ORINO

Comune di PORTO VALTRAVAGLIA



Comune di RANCIO VALCUVIA

Comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE